

Statuto dell'Associazione culturale Alma Star

ARTICOLO 1

E' costituita ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n. 383 con sede in Pino Torinese – Via Martini 5a - una Associazione di valorizzazione e promozione culturale, volta all'organizzazione di eventi e manifestazioni ad ampio raggio con finalità sociali di sviluppo e divulgazione. L'associazione, di natura apolitica e aconfessionale, ha durata illimitata fino allo scioglimento della stessa ed assume la denominazione di “Associazione Artistico – Culturale Alma Star”.

ARTICOLO 2

L'Associazione, senza scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e individualità degli associati ed ispirandosi a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, svolge opere di utilità sociale a favore sia dei soci, sia di terzi. L'Associazione dedica le proprie risorse alla pianificazione, organizzazione e sviluppo di progetti nazionali ed internazionali che abbiano una significativa rilevanza culturale. L'Associazione produce ed elabora inoltre attività di collaborazione con enti, aziende ed altre associazioni in via temporanea senza limiti predeterminati di scadenza delle stesse.

ARTICOLO 3

L'Associazione ha finalità di promozione sociale e vuole proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso lo strumento dell'educazione permanente. Forte attenzione sarà focalizzata verso la realizzazione di una rete capillare di contatti con realtà di respiro nazionale e internazionale. Ciò in particolare, attraverso la realizzazione di una catena di relazioni intesa ad aprire orizzonti sempre nuovi alla vita dell'Associazione e la concreta promozione di una sensibilità culturale condivisa. L'Associazione ha come scopo la ricerca, la valorizzazione, la promozione e la divulgazione di valori culturali dal punto di vista artistico, storico, sociale e scientifico, attraverso:

- a) produzione, distribuzione, organizzazione e rappresentazione di attività artistiche (esposizioni pittoriche, scultoree e fotografiche, happening e performance) spettacoli teatrali, concerti, intrattenimenti musicali ed attività culturali e sociali in genere, sia in ambienti pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto, anche presso scuole ed Enti Pubblici e Privati;
- b) iniziative multimediali, mostre, convegni, congressi, seminari, dibattiti, corsi di insegnamento, manifestazioni, produzioni editoriali e musicali anche proprie;
- c) contatti con Società, Associazioni, Università, Istituzioni Pubbliche, Enti Locali, Turistici e Sportivi in Italia e all'estero al fine di perseguire gli scopi associativi;
- d) esercizio di tutte quelle altre funzioni che le fossero demandate, in virtù di Regolamenti e Disposizioni, da parte di competenti autorità o per deliberazione dell'Associazione;

A tal fine l'Associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente. Tutte le attività potranno essere svolte dalla Associazione sia direttamente che indirettamente, anche mediante accordi o convenzioni con enti senza scopo di lucro, cooperative, enti di formazione accreditati e soggetti che condividono le finalità della Associazione. L'Associazione potrà partecipare a ogni tipo di iniziativa volta - direttamente o indirettamente - al raggiungimento dello scopo sociale e potrà partecipare quale socio di altri circoli, enti e/o associazioni aventi scopi analoghi.

ARTICOLO 4

All'Associazione possono aderire in qualità di soci, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, tutti coloro che condividono le finalità dell'organizzazione accettano il presente statuto e contribuiscono all'attività dell'Associazione mediante versamento in denaro di una quota associativa annuale fissata dall'assemblea dei soci. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno due soci.

L'eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato in forma scritta al quale può essere presentato ricorso. Sul ricorso si esprimerà in via definitiva l'Assemblea dei soci. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del consiglio direttivo.

L'appartenenza all'Associazione ha pertanto carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dal regolamento dell'Associazione. È espressamente esclusa la possibilità di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione.

Gli associati cessano, con effetto immediato di appartenere all'associazione per:

- dimissioni;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte;
- indegnità deliberata dal comitato. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo nei confronti del socio che con il proprio comportamento vada contro gli scopi dell'Associazione e che non sia in regola con il versamento della quota associativa. Le quote associative non sono né trasmissibili, né rivalutabili. Le quote versate da soci receduti, deceduti o esclusi non saranno rimborsate.

L'attività degli associati deve essere libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita.

ARTICOLO 5

Diritti e doveri degli associati:

- Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega sia per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
- Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali ed i contributi dell'ammontare fissato dall'assemblea ed a prestare il lavoro preventivamente concordato.

ARTICOLO 6

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo

- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Tesoriere

ARTICOLO 7 - Assemblea

- L'assemblea è costituita da tutti gli associati.
- Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario, la cui redazione è obbligatoria, e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
- Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta.
- La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli associati ; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
- In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato. In seconda convocazione, essa è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati, presenti in proprio o per delega.
- Ciascun associato non può essere portatore di più di una delega.
- Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- l'assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del consiglio direttivo;
 - approvare il programma di attività proposto dal consiglio direttivo;
 - approvare il bilancio preventivo annuale;
 - approvare il bilancio consuntivo annuale;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli associati;
 - approvare o respingere le modifiche dello statuto;
 - deliberare lo scioglimento dell'associazione.

ARTICOLO 8 - Consiglio Direttivo

- Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea al suo interno ed è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di quindici membri.
Esso può cooptare altri tre membri in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
- Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi , per un totale di quattro volte all'anno..
- Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno dieci giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta anche via e-mail.
- La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro dodici giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
- In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti effettivi. In seconda convocazione esso è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei componenti.
- Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti componenti effettivi; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente o di chi lo sostituisce.

- Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
 - eleggere il presidente;
 - assumere il personale;
 - fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - accogliere o respingere, a suo insindacabile giudizio, le domande degli aspiranti associati;
 - ratificare, nella prima riunione utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

ARTICOLO 9 - Presidente

- Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo al suo interno a maggioranza dei propri componenti.
- Esso cessa dalla carica qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli.
- Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
- Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo e ne garantisce l'esenzione delle deliberazioni.
- In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalla carica, le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano di età.
- Il presidente o un suo delegato (con delega scritta) deve autorizzare le spese ed ogni tipo di movimento finanziario dell'associazione.

ARTICOLO 10 - Vice-Presidente

Il vice-presidente coordina il presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al consiglio entro il mese di marzo;

ARTICOLO 11 - Tesoriere

- Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle uscite con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti e di coloro ai quali è stata effettuata l'erogazione;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del comitato;
- è a capo del personale.

ARTICOLO 12

- Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere confermate.
- Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Le cariche sociali sono gratuite, a meno che l'assemblea dei soci non deliberi diversamente. Tuttavia, il Consiglio Direttivo può attribuire emolumenti a persone - anche membri del Consiglio Direttivo stessi - per l'espletamento di particolari incarichi.

ARTICOLO 13

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. E' fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione è tenuta -ai sensi di legge- alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche sopra elencate, nonché della documentazione relativa alle erogazioni liberali se queste sono finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del vicepresidente.

ARTICOLO 14 - Quota sociale

La quota associativa è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile e non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

L'associato non in regola con il pagamento delle quote sociali non può partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Esso non è elettore e non può essere eletto alle cariche sociali.

ARTICOLO 15 - Bilanci

L'esercizio finanziario si apre il primo gennaio e chiude il 31 dicembre.

Entro il mese di Aprile deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente e per determinare eventualmente le quote associative.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

Ogni anno devono essere redatti, a cura del tesoriere e/o del vice-presidente, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, le quote, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione dei revisori dei conti almeno venti giorni prima dell'adunanza dell'assemblea.

Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo e consuntivo devono coincidere con l'anno solare.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ARTICOLO 16

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad un ente o istituzione designati dall'Assemblea dei soci.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Assemblea dei Soci delibererà la devoluzione del patrimonio sociale a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 17

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.